



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**REGOLAMENTO DI ATENEIO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE
DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
DA PARTE DI STUDENTI E DI STUDENTESSE DI DOTTORATO**

Emanato con DR n. 1008 del 5 novembre 2019



Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di studenti e di studentesse di dottorato

Indice

Art. 1 – Oggetto e copertura finanziaria.....	2
Art. 2 – Destinatari delle borse	2
Art. 3 – Selezione dei candidati e conferimento delle borse	2
Art. 4 – Importo, durata, rinnovo ed erogazione della borsa	3
Art. 5 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	3
Art. 6 – Sospensione, revoca e rinuncia.....	3
Art. 7 – Diritti e doveri del borsista.....	4
Art. 8 – Incompatibilità	4
Art. 9 – Sicurezza e prevenzione.....	4
Art. 10 – Uso del genere.....	4
Art. 11 - Entrata in vigore.....	4

Art. 1 – Oggetto e copertura finanziaria

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio previste all'interno di programmi di ricerca sviluppati presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università di Trento (di seguito denominata "Università" o "Ateneo"), ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., finanziate con fondi a disposizione delle strutture accademiche dell'ateneo (di seguito strutture/a) derivanti da specifici contratti e/o convenzioni provenienti da soggetti esterni nonché, relativamente alle borse di studio di cui alla tipologia indicata al successivo art. 2 co. 1 lett. b), da eventuali economie dovute a mancato conferimento di borse di dottorato o successiva rinuncia o decadenza da parte di iscritti.
2. Le somme previste in convenzione o nel contratto devono coprire l'intera durata della borsa, inclusi gli eventuali rinnovi, di cui all'art. 4 commi 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari delle borse

1. Le borse di ricerca di cui all'art. 1 possono essere conferite a studenti iscritti a corsi di dottorato dell'Università nei seguenti casi:
 - a) per l'intero periodo necessario al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca qualora trattasi di dottorandi non beneficiari di borsa di studio di dottorato ("dottorandi senza borsa");
 - b) limitatamente al periodo compreso fra l'iscrizione e l'avvio ufficiale del corso ("borsa di pre-dottorato"), nonché nell'intervallo che intercorre tra il termine dell'erogazione della borsa di dottorato e il conseguimento del relativo titolo ("borsa di completamento"), qualora trattasi di dottorandi vincitori di borsa di studio di dottorato;
 - c) per i dottorandi che partecipano a programmi di mobilità internazionale finanziati nell'ambito di specifici progetti europei, limitatamente a eventuali periodi non coperti da borsa.

Art. 3 – Selezione dei candidati e conferimento delle borse

1. Relativamente alle borse di studio di ricerca di cui alla tipologia indicata all'art. 2 co. 1 lett. a) viene pubblicato apposito bando sul sito web dell'Ateneo, i cui contenuti sono definiti dalla struttura interessata. Il bando di selezione deve comunque indicare:
 - a) l'area, il tema e la finalità della ricerca;
 - b) la/e sedi di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - c) il corso di dottorato al quale il candidato deve essere iscritto;
 - d) i fondi su cui andrà a gravare la borsa;
 - e) le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - f) i requisiti richiesti;
 - g) le modalità di selezione e titoli oggetto di valutazione, tra i quali può essere prevista la presentazione di un progetto di ricerca;
 - h) la composizione della commissione giudicatrice, di cui al successivo co. 2;
 - i) il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività;
 - j) la modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca;
 - k) le modalità dell'eventuale rinnovo della borsa.



Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di studenti e di studentesse di dottorato

2. La commissione giudicatrice, composta da tre membri individuati dalla struttura accademica interessata tra docenti, ricercatori ed esperti dell'Università, valuta i curricula e i titoli dei candidati e procede con il colloquio ove previsto. Possono inoltre far parte della commissione, in qualità di esperti esterni, anche rappresentanti di Enti finanziatori.
3. Il conferimento della borsa avviene con provvedimento del Direttore/Preside della struttura interessata, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
4. Relativamente alle borse di studio di ricerca di cui alle tipologie indicate all'art. 2 co. 1 lett. b) e lett. c) l'attribuzione avviene con delibera del Collegio dei docenti, ricorrendo a procedure comparative e in osservanza di eventuali specificazioni stabilite dai Regolamenti interni dei corsi di dottorato.
5. Per ottenere l'assegnazione delle borse di pre-dottorato è necessario essere in possesso, alla data di avvio della borsa, di tutti i requisiti di ammissione al Dottorato, tra i quali, Laurea magistrale attivata ai sensi del DM n. 270 del 22 ottobre 2004, oppure titolo di studio a essa equiparato, oppure titolo accademico di secondo livello rilasciato da istituzioni facenti parte del comparto AFAM, oppure analogo titolo accademico conseguito all'estero.

Art. 4 – Importo, durata, rinnovo ed erogazione della borsa

1. L'importo lordo previsto per le borse di ricerca di cui al presente Regolamento è pari all'importo stabilito dagli organi di governo dell'Ateneo per le borse erogate agli iscritti al dottorato di ricerca.
2. Le borse sono corrisposte, di norma, secondo le tempistiche previste per le borse di dottorato, salvo recupero di eventuale indebitato nei casi di decadenza, esclusione o sospensione del dottorando, così come disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
3. Le borse di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) potranno avere una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi con possibilità di rinnovo fino al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca che avviene all'atto del superamento dell'esame finale.
4. Previa delibera della struttura accademica di appartenenza il rinnovo sarà concesso con provvedimento del Direttore/Preside sulla base della richiesta presentata dal Responsabile Scientifico.
5. Le borse di pre-dottorato possono avere una durata massima di sei mesi precedenti l'avvio ufficiale del corso.

Art. 5 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto per le borse di dottorato.
2. Il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né rapporto di lavoro autonomo con l'Università né con l'ente finanziatore.
3. L'Ateneo provvede ad assicurare i titolari delle borse di studio mediante polizza assicurativa sia contro gli infortuni che potessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista possa provocare.

Art. 6 – Sospensione, revoca e rinuncia

1. L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità. L'attività può essere sospesa per paternità, nei periodi di grave e documentata malattia o, previa espressa autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato, nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati. Durante i periodi di sospensione la corresponsione della borsa viene interrotta.
2. Qualora il titolare della borsa di cui alla tipologia indicata all'art. 2 co. 1 lett. a) non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore/Preside della struttura. Nel caso in cui intenda rinunciarvi è tenuto a darne comunicazione al Direttore/Preside della struttura con un preavviso di almeno venti giorni. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa per l'attività di ricerca effettivamente svolta fino a quel momento.



Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di studenti e di studentesse di dottorato

Art. 7 – Diritti e doveri del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la supervisione del Responsabile Scientifico.
2. Il borsista ha il diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge l'attività di ricerca nonché a usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Università.
3. L'attività del borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella dell'Università, previa espressa autorizzazione del Responsabile scientifico.
4. Il borsista si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza in relazione all'attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell'Ateneo.
5. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Università salvo diversa previsione nella convenzione o nel contratto sottoscritto dall'Ateneo con il soggetto finanziatore.
6. Il borsista deve svolgere la sua attività nel rispetto del Codice etico e del Codice di comportamento di Ateneo nonché del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, del Regolamento interno del proprio Corso di Dottorato, del Regolamento degli Studenti dell'Università degli Studi di Trento e del Codice d'Onore degli Studenti.
7. Alle trasferte si applica il Regolamento di Ateneo per le missioni.
8. Al termine dell'attività di ricerca (e dell'eventuale rinnovo) il borsista è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che dovrà essere approvata dal Responsabile Scientifico.

Art. 8 – Incompatibilità

1. La borsa non è cumulabile con:
 - a) assegni di ricerca;
 - b) altra borsa a qualsiasi titolo conferita, a eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
 - c) rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con l'Università di Trento;
 - d) rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato con Amministrazioni pubbliche salvo collocamento in aspettativa senza assegni;
 - e) rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato con soggetti privati a meno che non si tratti di attività meramente occasionale e che la stessa sia dichiarata compatibile dal Responsabile Scientifico e dal Collegio dei Docenti del Dottorato.
2. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di ruolo appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 9 – Sicurezza e prevenzione

1. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro), il borsista, nello svolgimento delle attività previste, è equiparato a un "lavoratore e dovrà osservare in particolare le misure generali finalizzate alla protezione collettiva e individuale disposte dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.
2. Qualora il borsista svolga la propria attività presso altri soggetti pubblici e /o privati è tenuto altresì al rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle misure specifiche di protezione e prevenzione disposte dai soggetti stessi.

Art. 10 – Uso del genere

1. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito dell'Università.